

■ Regole base Iva e definizione di soggetto passivo 'stabilito'

Concetto di 'identificato' iva

Identificazione Diretta e Rappresentante Fiscale

In assenza di Stabile Organizzazione in Italia, il soggetto estero può acquisire l'identificazione IVA attraverso:

- ❖ Identificazione **Diretta** (art.35-ter, DPR 633/72);
- ❖ **Nomina Rappresentante Fiscale** (art.17,co.3,DPR 633/72 + art.1,co.4,DPR 441/97).

L'Identificazione Diretta o la nomina del Rappresentante Fiscale NON fa acquisire al soggetto non residente lo status di soggetto «STABILITO» ai fini di stabilire la territorialità dei servizi resi o ricevuti, ma ha l'unico scopo di consentire al fisco di avere un interlocutore nazionale quando il soggetto passivo è stabilito all'estero» (Corte Giust.UE 19/2/2009, causa C-1/08)

→ N.B.: la Partita Iva di un soggetto 'identificato' si riconosce poiché contiene '999' prima dell'ultima cifra.

■ Regole base Iva e definizione di soggetto passivo 'stabilito'

Identificazione diretta soggetti ammessi

Sono ammessi alla identificazione 'diretta' i soggetti residenti in un Paese UE esercenti attività d'impresa o professione.

L'identificazione diretta è preclusa ai residenti in Paesi Extra-UE, in quanto non vi sono accordi di cooperazione amministrativa analoghi a quelli vigenti in ambito comunitario (benché l'art. 35-ter, comma 5, D.P.R. Iva ne estenda la possibilità anche a soggetti di quei Paesi Extra-UE con i quali vi siano strumenti giuridici di reciprocità)

■ Regole base Iva e definizione di soggetto passivo 'stabilito'

(segue) Identificazione diretta Effetti

Con l'«identificazione diretta» il soggetto non residente:

- ❖ assolve agli obblighi e adempimenti ordinari Iva
- ❖ esercita tutti i diritti, inclusa la possibilità di richiesta di rimborso annuale o trimestrale.



Pertanto il concetto di 'identificazione' rileva solo ai fini Iva, mentre non è presente nelle Imposte Dirette (dove vi è solo quello di 'Stabile Organizzazione' nell'art.162, Tuir).

■ Regole base Iva e definizione di soggetto passivo 'stabilito'

(segue) Identificazione diretta Effetti

La richiesta è fatta con Modello ANR/3 approvato con Provv. Dir. ADE 28/12/09

Le dichiarazioni per l'identificazione diretta nello Stato, con conseguente attribuzione di partita IVA, devono essere presentate esclusivamente all'Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara – via Rio Sparto n. 21 – 65100 Pescara, cui è attribuita la competenza in tale materia, nei seguenti modi:

- direttamente all'ufficio (anche a mezzo di persona appositamente delegata);
- a mezzo servizio postale e mediante raccomandata, allegando copia fotostatica di un documento di identità del dichiarante, nonché la certificazione attestante la qualità di soggetto passivo agli effetti dell'IVA posseduta nello Stato di appartenenza. In tal caso le dichiarazioni si considerano presentate il giorno in cui risultano spedite.

■ Regole base Iva e definizione di soggetto passivo 'stabilito'

(segue) Identificazione diretta Effetti

Invece, le dichiarazioni di variazione dati ovvero di cessazione attività possono essere presentate, oltre che secondo le modalità sopra descritte, anche per via telematica, direttamente o mediante intermediari abilitati.

■ Regole base Iva e definizione di soggetto passivo 'stabilito'

Identificazione con rappresentante fiscale Nomina

Rappresentante fiscale può essere una persona fisica o una persona giuridica residente nel territorio dello Stato.

La nomina deve risultare alternativamente da:

- atto pubblico
- scrittura privata registrata
- lettera annotata, in data anteriore alla prima operazione, in apposito registro presso l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente in relazione al domicilio fiscale del rappresentante

La nomina del rappresentante fiscale è comunicata all'altro contraente anteriormente all'effettuazione dell'operazione.

Occorre richiedere il numero di attribuzione di partita IVA presso la competente Agenzia delle Entrate con il Modello AA9/11.

■ Regole base Iva e definizione di soggetto passivo 'stabilito'

Identificazione con rappresentante fiscale Nomina

La nomina deve essere redatta:

- in duplice copia originale
- con firma autenticata avanti il notaio
- se redatta da notaio estero → necessaria l'apposizione della postilla secondo la convenzione internazionale dell'Aja del 5.10.61
- in lingua italiana o in lingua estera, con traduzione giurata
- ogni successiva variazione di qualsiasi genere (sede, legale rappresentante, cessazione ecc.) dovrà essere tempestivamente comunicata al rappresentante nominato per effettuare le dovute comunicazioni all'Amministrazione finanziaria

Deve essere acclusa la fotocopia del passaporto del legale rappresentante firmatario.

■ Regole base Iva e definizione di soggetto passivo 'stabilito'

Identificazione con rappresentante fiscale Nomina

- ❑ Il R.F. esegue gli adempimenti Iva in tema di fatturazione, registrazione, liquidazione, versamenti e dichiarazione annuale
- ❑ Il R.F. acquisisce la responsabilità in solido con il rappresentato relativamente agli obblighi derivanti dall'applicazione delle norme materia di IVA
- ❑ Il R.F. esercita tutti i diritti in base alla norma IVA